

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO  
DELL' ASSOCIAZIONE "COMITATO NO AFFI-PAI"**

L'anno 2007 il mese di settembre il giorno ventitre (23) in Costermano,  
Via Campagnola 20a, si sono riuniti i signori:

- 1) Zanini Maria Cristina, nata a Verona il 18/09/1957, residente a Costermano via Campagnola n° 20,
- 2) Truschelli Renzo, nato a Costermano il 17/08/1958, residente a Costermano loc Pizzon 18
- 3) Cecato Giampietro, nato a Verona il 16/01/1956, residente a Costermano via Campagnola n°16
- 4) Brentegani Giovanni, nato a Verona il 01/12/1934 , residente a Verona via Contrada Polese n°53

che di comune accordo stipulano e convengono quanto segue.

- 1) E' costituita tra i signori di cui sopra (*fondatori*) l'Associazione "COMITATO NO AFFI-PAI", senza scopo di lucro, apolitica ed aconfessionale, con le seguenti finalità:
  - a) realizzare iniziative di protezione del territorio e degli abitanti;
  - b) impedire la realizzazione di nuove strade di collegamento di qualsiasi tipo tra l'autostrada A22 "del Brennero" (e/o tra la tangenziale Peschiera – Castelnuovo – Affi) e la S.R. 249 "Gardesana Orientale", perché inutili e dannose;
  - c) pervenire allo stralcio definitivo delle suddette strade dalla programmazione regionale e provinciale;
  - d) raccogliere fondi per intraprendere e finanziare azioni giudiziali, manifestazioni di promozione e simili, per il perseguimento degli scopi di cui sopra.

I fondatori eleggono a fare parte delle cariche sociali le seguenti persone:

Presidente: Zanini Maria Cristina  
Vicepresidente: Cecato Giampietro  
Segretario –Tesoriere: Truschelli Renzo  
Consigliere: Brentegani Gianni

Che resteranno in carica fino alla prima assemblea dei soci da tenersi entro sei mesi dalla data di costituzione dell'Associazione stessa.

I fondatori dichiarano che l'Associazione sarà regolata dalle norme statutarie che seguono

## **ART. 1**

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione "COMITATO NO AFFI-PAI", con sede presso l'abitazione della sig.ra Zanini Maria Cristina, via Campagnola 20/a, Costermano (VR).

## **ART. 2**

(Finalità)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che l'Associazione si propone sono in particolare:
  - a) realizzare iniziative di protezione del territorio e degli abitanti;
  - b) impedire la realizzazione di nuove strade di collegamento di qualsiasi tipo tra l'autostrada A22 "del Brennero" (e/o tra la tangenziale Peschiera – Castelnuovo – Affi) e la S.R. 249 "Gardesana Orientale", perché inutili e dannose;
  - c) pervenire allo stralcio definitivo delle suddette strade dalla programmazione regionale e provinciale;
  - d) raccogliere fondi per intraprendere e finanziare azioni giudiziali, manifestazioni di promozione e simili, per il perseguimento degli scopi di cui sopra.

## **ART. 3**

(Soci e sostenitori)

1. Ci sono due categorie di aderenti:
  - *Soci*:
  - *Sostenitori*:
2. *Soci*: esclusivamente le persone fisiche che hanno compiuto i diciotto anni di età, che dimostrano interesse e sensibilità verso gli scopi dell'Associazione, che accettano il presente statuto, che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e consentire il trattamento dei suoi dati personali nell'ambito della vita e delle attività dell'Associazione.
  - La domanda è rivolta al Consiglio direttivo, che vi provvede a sua piena discrezionalità, in modo definitivo ed insindacabile.
  - I soci hanno pari diritti e doveri.
3. *Sostenitori*: persone fisiche, enti, associazioni che pur non rivestendo la qualifica di soci erogano contribuzioni volontarie, collaborano alle attività dell'Associazione, ne fanno proprie le finalità.

## **ART. 4**

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, secondo la decisione degli Organi associativi.
3. I soci devono osservare il presente statuto e versare la quota sociale annuale.
4. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo il rimborso spese sostenute per conto dell'associazione ed approvate dal Direttivo.

## **ART. 5**

(Quota annuale di iscrizione)

1. Il Consiglio direttivo stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione da corrispondere all'atto dell'adesione e annualmente nei termini fissati (anche in via abituale) dal Consiglio direttivo.
2. I soci che non hanno versato la quota sociale annuale non possono partecipare alla vita della Associazione fino a che non abbiano versato la quota annuale, che ha validità per un anno solare. Il socio tenuto al versamento che non adempia l'obbligo entro l'anno solare si considera recedente: il Consiglio direttivo ha comunque facoltà di fissargli un termine (non superiore a due mesi) per regolarizzare la sua posizione.
3. L'adesione alla Associazione non comporta obbligo ma dà comunque facoltà di versare contributi volontari superiori alla quota annuale.
4. Le quote annuali e gli eventuali versamenti aggiuntivi sono a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili, né dai soci né dagli eredi o aventi causa anche in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione e in nessun altro caso.

## **ART. 6**

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione sia omettendo il versamento della quota annuale (come previsto dall'articolo precedente) sia mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, che ne prende atto. Il Consiglio ha facoltà di respingere il recesso e di chiederne la revoca entro termini definiti, trascorsi i quali il recesso diventa effettivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o svolge attività contrarie agli interessi e agli scopi dell'Associazione può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, che ne dà comunicazione scritta all'interessato; questi ha facoltà, entro 30 giorni, di appellarsi all'Assemblea: l'esclusione in tal caso è sospesa fino alla delibera dell'Assemblea. Detta sospensione si applica anche in caso di ricorso, nel medesimo termine, al giudice ordinario fino a che questi non si pronunci. Il ricorso all'Assemblea comunque comporta la rinuncia al ricorso al giudice ordinario.

## **ART. 7**

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - Assemblea dei soci;
  - Consiglio direttivo;
  - Presidente;
  - Segretario-Tesoriere.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività.

## **ART. 8**

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto pubblicato mediante affissione in sede almeno dieci giorni prima, contenente l'ordine del giorno dei lavori ovvero mediante altro mezzo a scelta del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

### **ART. 9**

#### (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea ha il compito di:
  - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione e verificarne l'applicazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - dare interpretazioni autentiche allo Statuto;
  - decidere in via definitiva sui provvedimenti di esclusione dei soci deliberati dal Consiglio direttivo;
  - eleggere il Consiglio direttivo;
  - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo o dai Soci che ne fanno formale richiesta;
  - determinare le modalità del proprio svolgimento e della relativa documentazione.

### **ART. 10**

#### (Validità e deliberazioni dell'Assemblea)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Può essere prevista una seconda convocazione, anche nello stesso giorno.
3. I soci possono delegare altri soci, che li rappresentano in Assemblea ad ogni effetto. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun partecipante all'Assemblea
4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei partecipanti e rappresentati, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto, scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio, con decisioni deliberate dalla maggioranza degli associati. Le modifiche dello statuto concernenti l'ubicazione della sede dell'Associazione possono essere assunte dall'assemblea ordinaria con la maggioranza di cui al comma precedente.
6. Qualora l'Assemblea respinga il conto consuntivo presentato dal Consiglio direttivo questi e il Presidente decadono. L'Assemblea, se non procede immediatamente a nuove elezioni, ha facoltà di riconvocarsi a breve termine e di determinare le modalità di gestione della Associazione nel periodo di vacanza.

### **ART. 11**

#### (Verbalizzazione)

1. Il segretario dell'Assemblea è il segretario-tesoriere, che cura la redazione del verbale, ove vengono riassunti gli atti, con le modalità stabilite dall'Assemblea stessa.
2. Il verbale è sottoscritto dal segretario-tesoriere e dal Presidente dell'Assemblea.
3. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a proprie spese.

## **ART. 12**

### (Consiglio direttivo)

1. Il Direttivo: è l'organo di governo e gestione dell'Associazione. Esso dura in carica due anni, ed è formato da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea, compresi i fondatori, che ne fanno parte di diritto salvo espressa rinuncia scritta.
2. I Consiglieri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio nella sua prima adunanza elegge, fra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere.
4. Il Segretario-Tesoriere cura la redazione dei verbali.
5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal consigliere presente più anziano di età.
6. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio direttivo, subentra in sua vece il candidato non eletto che aveva ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima elezione del Consiglio direttivo. Il nuovo consigliere dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
7. In caso di mancanza di candidati non eletti, il Consiglio direttivo fa luogo alla sua cooptazione fra i soci. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
8. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, entro due mesi deve essere convocata l'Assemblea che provvede alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio, ancorché non sia compiuto il biennio dalla precedente elezione.
9. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
10. Il Consiglio direttivo delibera la decadenza dalla carica e provvede all'integrazione del Consiglio stesso in caso di assenza non giustificata di un consigliere per quattro adunanze consecutive.

## **ART. 13**

### (Funzioni del Consiglio direttivo)

1. Al Consiglio direttivo sono attribuite le funzioni e le facoltà che lo Statuto non riserva all'Assemblea e al Presidente e in particolare:
  - l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere;
  - la gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea inclusi atti di amministrazione straordinaria;
  - l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
  - l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
  - la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
  - la verifica della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
  - la stipula di convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o persone,
  - l'accettazione di eredità e legati;
  - l'acquisto di immobili qualora permesso dalla legge.
2. Il Consiglio direttivo può delegare il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto del Consiglio al Presidente o a uno o più soci, con il loro consenso.

#### **ART. 14**

(Convocazione del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo, con comunicazione che giunga ai suoi membri almeno tre giorni prima dell'adunanza, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La presenza di tutti i membri del Consiglio permette la seduta del Consiglio anche senza convocazione formale.

#### **ART. 15**

(Deliberazioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
3. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, fra le quali vanno comprese tutte quelle il cui valore ecceda Euro 1.000,00 (mille/00), occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

#### **ART. 16**

(Responsabilità dei consiglieri)

1. I consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso l'Associazione dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie di uno o più consiglieri.
2. La responsabilità per gli atti o le omissioni dei consiglieri non si estende a chi tra essi abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso a verbale.

#### **ART. 17**

(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri, resta in carica due anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.
3. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
4. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso deve immediatamente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. In mancanza di ratifica, il Presidente risponde personalmente verso i terzi delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
6. La presenza del solo Vice Presidente nelle adunanze del Consiglio direttivo o dell'Assemblea costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 18**

(Segretario-Tesoriere)

1. Il Segretario-Tesoriere è incaricato della verbalizzazione delle sedute del Direttivo e dell'Assemblea, ed è responsabile della cassa del Comitato e della relativa contabilità.

## **ART. 19**

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) contributi e quote associative;
  - b) donazioni e lasciti;
  - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni o di altri enti senza scopo di lucro, ai sensi della normativa vigente.

## **ART. 20**

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e depositato presso la sede dell'Associazione ove può essere consultato da ogni socio, almeno 10 gg. prima dell'Assemblea chiamata ad esaminarlo.
3. Il rendiconto consuntivo deve essere esaminato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

## **ART. 21**

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 10 comma 5 e con le modalità fissate dalla stessa Assemblea.
2. Il patrimonio sarà devoluto ad iniziative di tutela ambientale o di natura culturale nel territorio gardesano, decise dal Direttivo.

## **ART. 22**

(Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Zanini Maria Cristina

Truschelli Renzo

Cecato Giampietro

Brentegani Giovanni